

nuova pianificazione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana, ed è stato stimato che per il completamento dell'intera procedura occorrono circa sei mesi.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria è tuttora in via di svolgimento e deve essere portata a conclusione.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Caivano alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01857

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 febbraio 2025.

Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il finanziamento previsto dal PSP 2023-2027 per l'intervento SFR.01 per un contributo pubblico di euro 1.486.391.839,54, individuando, altresì, il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, in corso di registrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024 al n. 168;

Viste le direttive integrative del capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 7 maggio 2024, n. 202472, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 9 maggio 2024 al n. 314 e del 30 ottobre 2024, n. 573522, registrata in data 6 novembre 2024 al n. 1048;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale autorità di gestione nazionale del piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del piano, mediante appositi provvedimenti formali

che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale — O.I. delegato — e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404;


Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particola-



re, l'art. 4 «Agricoltore in attività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 24 febbraio 2023;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, recante «Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2024, n. 138401, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 2024;

Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2024, n. 242149, di modifica al PGRA 2024 per il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2024;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2024, n. 287214, che individua, tra l'altro, gli *Standard Value* per le produzioni vegetali, esclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2024;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2024, n. 299063, di modifica e integrazione del PGRA 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2024;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, del PGRA 2024 che prevede che le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2024, n. 360972, di individuazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, inclusa l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione - annualità 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2024;

Visto l'avviso pubblico 20 febbraio 2024, n. 82700, attraverso cui la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di OI delegato dall'autorità di gestione del PSP 2023-2027 ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2024 - produzioni vegetali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire il termine per la trasmissione al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN delle polizze agevolate per la campagna 2024 in funzione della tipologia di coltura e dei relativi termini di sottoscrizione di cui all'art. 8, comma 1 del PGRA 2024;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'avviso pubblico — invito a presentare proposte — Campagna assicurativa 2024 - produzioni vegetali

1. È approvato l'allegato avviso pubblico — invito a presentare proposte ai sensi dell'intervento SRF.01 — Assicurazioni agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2024 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 330.300.000,00.

2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

Art. 3.

Termine per la trasmissione delle polizze a sistema SGR in ambito SIAN

1. Le polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro le seguenti scadenze:

30 aprile 2025 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del PGRA 2024;

31 luglio 2025 se riferite alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2024.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 7 febbraio 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 230



ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
- ANNUALITÀ 2024

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024.

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

L'intervento SRF.01 «Assicurazioni agevolate» del Piano strategico nazionale per la PAC (PSP) 2023-2027 è finalizzato, secondo le disposizioni dell'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla legge n. 183/1997.

Il presente avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2024, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024.

L'entità delle risorse attribuite al presente avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01.

Art. 2.

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

«Agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

«Agricoltore in attività»: un agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della

presentazione della domanda e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«CAA»: Centro di assistenza agricola;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;

«CUP»: codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;

«Data di presentazione della domanda»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Domanda di sostegno-pagamento»: di seguito per brevità «domanda»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse per ottenere la concessione ed il pagamento del contributo richiesto;

«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la minore tra le date di sottoscrizione delle polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate ad un PGIR e la maggiore tra le date di fine copertura di tali polizze;

«Fascicolo aziendale»: è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare:

- composizione strutturale;
- piano di coltivazione;
- composizione zootecnica;
- composizione dei beni immateriali;
- adesioni ad organismi associativi;
- iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;


«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 «Assicurazione agevolate», di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

«Operazione»: azione, relativa alla sottoscrizione di una o più polizze di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante collegate ad un PGIR, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01;

«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio complessivo è stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale è scaduto il termine ultimo di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio complessivo sia stato effettuato dal beneficiario;

«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;



«Organismo intermedio dell'autorità di gestione», di seguito per brevità «AdG»: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorità di gestione del Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 - allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;

«Piano di gestione individuale del rischio (PGIR)»: componente del fascicolo aziendale, elaborato nel SIAN-SGR e collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali, che può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al piano di coltivazione;

«Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, con la compagnia di assicurazione;

«Polizza *index based*»: ai sensi del PGRA 2024 si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico;

«Sistema gestione del rischio» di seguito per brevità «SGR»: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«*Standard Value*»: valore *standard* di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.

Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori in attività;

c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere la coltura vegetale oggetto di assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico del 20 febbraio 2024, n. 82700, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 5.

Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2024 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una o più polizze agevolate del raccolto e delle piante.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione e organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati, abilitati ad operare nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR a seguito di sottoscrizione di appositi accordi con AGEA e Masaf secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del PGRA 2024. Per la campagna 2024, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente reallizzate alla data di presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 86.4 del regolamento (UE) 2115/2021.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PGIR presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- intestazione della compagnia di assicurazione;
- codice identificativo della compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- intestazione dell'assicurato;
- CUAA;
- campagna assicurativa di riferimento;
- tipologia di polizza;
- numero della polizza/certificato di polizza;
- prodotto con codice da decreto *Standard Value*;
- varietà con Id da decreto *Standard Value*;
- superficie assicurata;
- tipologia di rischio e garanzia assicurati;
- valore assicurato;
- quantità assicurata;
- tariffa applicata;
- importo del premio;
- soglia di danno e/o la franchigia;
- data di entrata in copertura;



data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);

nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);

presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura e la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 8 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2023 e non oltre il 31 ottobre 2024.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze *index based* è subordinata al parere preventivo del Ministero, ai sensi dell'allegato 3 al PGRA 2024.

6.1. Rischi assicurabili e loro combinazioni.

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 al presente avviso, come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze possono coprire una pluralità di rischi oppure esclusivamente l'avversità grandine in base a quanto previsto dall'allegato 2 al presente avviso.

Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2. Produzioni assicurabili.

Le colture vegetali assicurabili sono indicate nell'allegato 1, ovvero per le polizze *index based* all'allegato 3, al PGRA 2024.

6.3. Soglia e rimborso del danno.

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel PGIR e verificato come descritto al successivo art. 13.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato 2. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura vegetale, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compro-

missione della qualità. Per le polizze *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o meteorologici.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 7.

Impegni e altri obblighi

Il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2024. L'obbligo si applica secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 6 e 6-bis del PGRA 2024.

I valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore AGEA.

Il valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR dall'imprenditore agricolo, se inferiore allo *Standard Value* di riferimento, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno. In caso di valore della produzione media annua dichiarato superiore allo *Standard Value* di riferimento, il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno sarà il valore dello *Standard Value*.

In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione è ammissibile solo previa verifica attraverso lo «*Standard Value*» (SV) del gruppo di riferimento; qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo *Standard Value* del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello *Standard Value*.

Art. 8.

Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2024:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2024;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2024;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2024;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivaie di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivaie di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2024;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d) del presente articolo) entro il 31 ottobre 2024.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato 3 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture assicurabili di cui all'art. 6.2.



Art. 9.

Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

- ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 4;
- ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'art. 6;
- agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;

di essere a conoscenza che la verifica dello *status* di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;

che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;

che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011;

di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 *cp*), dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 *cp ter e quater*) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 *cp*);

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del PGRA 2024, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/coltura vegetale/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2024;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente avviso;

di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 2116/2021;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo *Standard Value* di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello *Standard Value*;

di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo *Standard Value* del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello *Standard Value*;

di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:

la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;

le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'organismo collettivo di difesa;

di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo;

di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;

di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-*bis* (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;


di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

di essere consapevole che l'organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;

di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande, comunicano tramite il sito www.sian.it - nel registro



rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN;

di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande ed il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice *BIC*) determina l'impossibilità per l'organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;

che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'organismo pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN;

di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;

di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della domanda;

di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN e all'indirizzo di posta elettronica certificata;

di impegnarsi ad allegare nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;

di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di ac-

certamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto;

di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organismo pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'amministrazione;

di essere consapevole che, l'organismo pagatore AGEA, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 2022/128 e dall'art. 1-bis del decreto legislativo n. 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 2022/128, l'organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro nazionale dei debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;

di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'organismo pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti;

di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;

di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP;

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla *Privacy Policy* pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it

di autorizzare: il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

di autorizzare la comunicazione all'organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva;


di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;

di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Art. 10.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere



successiva alla data di presentazione della manifestazione di interesse ma antecedente alla data di presentazione della domanda. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa complessiva annua nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 «Nuovo codice degli appalti».

Art. 11.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda

Al fine della presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia:

presentato manifestazione di interesse;
costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;

elaborato il PGIR eventualmente aggiornato sulla base del piano di coltivazione di riferimento;

provveduto all'informatizzazione delle polizze, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 12;

per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le *check list* di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it - sezione: Politiche europee/Politica Agricola Comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01/SRF.01 anno 2024. (link diretto: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21070>)

Art. 12.

Presentazione delle domande

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande.

Le domande, compilate conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it - sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo

verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze è fissato al:

30 aprile 2025 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) a d) del PGRA 2024, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente avviso;

31 luglio 2025 per le colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f) del PGRA 2024, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al presente avviso.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande entro il termine di cui sopra, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di presentazione.

La domanda è corredata da:

1. la manifestazione di interesse, salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;

2. il PGIR;

3. la/e polizza/e. Ciascuna polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda. Nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura presentando le polizze stipulate al CAA che provvede alla relativa informatizzazione; è onere del richiedente verificare che le informazioni di polizza siano correttamente informatizzate dal CAA. Se il richiedente è un utente in proprio, deve utilizzare le funzionalità *online* predisposte da AGEA. Nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi ai propri certificati;

4. copia del documento di identità in corso di validità;

5. la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione;

6. la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:

bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «*home banking*», il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;

assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;



carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'art. 18 del presente avviso.

L'importo della spesa premi sulla quale è calcolato l'importo massimo richiedibile in domanda sulla base delle percentuali indicate all'art. 21, è pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi nonché, in caso di difformità rispetto alle superfici assicurate, sulla base del valore riscontrato nel fascicolo aziendale.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 13.

Istruttoria della domanda

L'istruttoria relativa alla domanda prevede:

1. controlli amministrativi;
2. controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

1. Controlli amministrativi.

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.

In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

- a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

- b) all'ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda;

- c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza sulle singole polizze:

- I. fra i dati del PGIR e i relativi *Standard Value*.

In particolare, sarà verificato che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PGIR non risulti superiore allo *Standard Value* di riferimento. Il valore della produzione media an-

nua uguale o inferiore allo *Standard Value* sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value*, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto allo *Standard Value*;

II. fra i dati della polizza e i dati del PGIR, già verificati secondo la procedura di cui al punto I. In particolare, sarà verificato che il valore assicurato non risulti superiore ai dati del PGIR, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PGIR. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà, inoltre, alla verifica che i valori unitari assicurati per singola menzione non superino il relativo *Standard Value* del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo *Standard Value* del gruppo di riferimento, l'importo massimo ammissibile sarà determinato nel limite dello *Standard Value*.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, inoltre, vengono effettuate verifiche su tutte le domande presentate, in ordine:

ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;

alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;

al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;

alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;

alla validità della certificazione antimafia ove previsto;

all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

L'istruttoria della domanda è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi, registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*). Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito in ambito SIAN.

In caso di mancato recapito delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:


a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure

b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure

c) in caso di assenza o invalidità di un indirizzo PEC, mediante pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

2. Controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande ed in base ad un fattore casuale.



Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata» nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

Art. 14.

Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'art. 12.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell'istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 100 euro.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Art. 15.

Approvazione della domanda ed erogazione del contributo

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo, del relativo contributo pubblico e dell'importo autorizzato al pagamento.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità.

L'atto di approvazione delle domande ammesse a finanziamento, comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo autorizzato al pagamento e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

Art. 16.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande.

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, le domande possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande e di altre dichiarazioni e documentazione sono

definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi.

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende.

Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».


La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire dopo la presentazione della manifestazione di interesse:

- A) prima del termine ultimo di durata dell'operazione;
- B) successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- 1) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
- 2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
- 3) presenti domanda allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1) e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.



Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della domanda da parte del cessionario:

i) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda sono ceduti/conferiti al cessionario;

ii) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii) l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2024.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente presenti domanda e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente;

C) a seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda, i legittimi eredi possono presentare la domanda purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 3), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

Se il *de cuius* è deceduto prima della fine operazione, i controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

«presentazione manifestazione interesse» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;

«fine operazione» - rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la fine operazione, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'art. 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Art. 17.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348.

L'organismo pagatore AGEA, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo e *in loco*), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nel presente avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.

L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

17.1. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese.

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli *in loco* o in occasione di successive verifiche.

17.2. Riduzione ed esclusione.

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'allegato 5.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

Come previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019.

17.3. Recupero importi indebitamente erogati.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

17.4. Ordine delle riduzioni.

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;

2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.



La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Art. 18.

Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

autorità di gestione: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Art. 19.

Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);

scheda di validazione del fascicolo aziendale;

domanda di sostegno/pagamento;

dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;

check-list delle istruttorie eseguite;

eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);

informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale sanità del 14 gennaio 2001 e dell'art. 15 del decreto ministeriale Masaf del 27 marzo 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 330.300.000,00.

Art. 21.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande, di cui all'art. 13 del presente avviso. Per le polizze che coprono meno di 3 avversità di cui alle lettere c) e f) dell'allegato 2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 51% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), è così suddiviso:

regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

altre regioni: 40,70% a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2024.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda.

Art. 22.

Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della medesima in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 23.


Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MASAF - Titolare per il trattamento delle domande ai fini dell'ammissione al sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande ai fini dell'autorizzazione al pagamento. La sede di AGEA è in via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale dell'agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

ALLEGATI

1. Rischi assicurabili
2. Combinazioni rischi assicurabili
3. Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture
4. Modello domanda di sostegno
5. Sanzioni amministrative applicabili (riduzioni e sanzioni)



Rischi assicurabili
(All. 1.2, 1.5 e 1.6 PGRA 2024)

1. AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2 – Altre avversità

1.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
CORINEO
VIOSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
PHYTOPHTORA RAMORUM



MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (<i>Aspergillus</i> , <i>Penicillium</i> , <i>Fusarium</i>)
CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
MORIA DEL NOCE (<i>Phytophthora</i> spp.)
BATTERIOSI DEL NOCE (<i>Xantomonas Campestris Juglandis</i>)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandis</i>)
MORIA DEI KIWI (<i>Cylindrocarpon</i> spp.)
MONILIA (<i>Monilinia laxa</i> & <i>Monilinia fructigena</i>)
BLACK ROT (<i>Guignardia bidwellii</i>)
ESCORIOSI

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (<i>Anoplophora</i> spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila Suzukii</i>)
AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)
POPILLIA (<i>Popillia japonica</i>)
ELATERIDI (<i>Agriotes</i> spp)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (<i>Sesamia</i> spp)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (<i>Cydia pomonella</i>)
MOSCA DELL'OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO
RAGNETTO ROSSO (<i>Tetranychus urticae</i>)
AFIDI (<i>Aphidoidea</i> spp.)
VANESSA (<i>Nymphalis</i> spp.)
ELICOVERPA (<i>Helicoverpa</i> spp.)
BOSTRICO DELLA VITE (<i>Sinoxylon perforans</i>)



Combinazioni di rischi assicurabili (Art. 3 PGRA 2024)

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

- a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
- b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
- c) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);
- d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
- e) polizze index based nei termini stabiliti all'allegato 3 del PGRA 2024;
- f) polizze monorischio che coprono l'avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni.





Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2024: colonna DATA (cfr. art. 8 dell'Avviso pubblico)	
1a:	31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile
1b:	31 maggio - colture permanenti
2:	30 giugno - colture a ciclo primaverile/olivicoltura
3:	15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle
4a:	31 ottobre - colture vivaistiche
4b:	31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale
5:	entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	1b
C02	ALBICOCCHE	1b
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3
C04	MELE	1b
C05	NETTARINE	1b
C06	NETTARINE PRECOCI	1b
C07	PERE	1b
C08	PERE PRECOCI	1b
C09	PESCHE	1b
C10	PESCHE PRECOCI	1b
C11	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
C15	RISO	3
C16	SUSINE	1b
C17	SUSINE PRECOCI	1b
C18	TABACCO	3
C19	UVA DA TAVOLA	1b
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	3
C22	PEPERONI	3
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
C25	MANDARANCE	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
C27	CARCIOFO	4b
C29	ORZO	1a
C30	SORGO	3
C31	SOIA	3
C32	COLZA	1a
C33	COCOMERO	3
C34	MELONI	3



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C35	PATATE COMUNI	4b
C36	CACHI	1b
C37	CILIEGIE	1b
C38	FRAGOLE	2
C39	MAIS DA SEME	3
C40	OLIVE TAVOLA	2
C41	OLIVE OLIO	2
C42	FICO D'INDIA	3
C43	AVENA	1a
C44	FICHI	1b
C45	FAGIOLI FRESCHI	4b
C46	PISELLI FRESCHI	3
C47	FAGIOLINI	4b
C48	GIRASOLE	3
C49	TRITICALE	1a
C50	ZUCCHINE	4b
C51	MIRTILLO	1b
C52	LAMPONE	1b
C54	CIPOLLE	4b
C55	VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	4a
C56	SPINACIO	4b
C57	PISTACCHIO	1b
C58	MELANZANE	3
C59	NOCCIOLE	1b
C60	SATSUMA	4b
C61	MANDORLE	1b
C62	RIBES	1b
C63	BERGAMOTTO	4b
C64	CEDRO	1b
C65	VIVAI DI PIOPPI	3
C66	MORE	1b
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C68	ERBA MEDICA DA SEME	3
C69	CAVOLI DA SEME	4b
C70	CETRIOLI DA SEME	3
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	5
C72	CIPOLLA DA SEME	4b
C73	INDIVIA DA SEME	5
C74	LATTUGHE DA SEME	5
C75	PORRO DA SEME	4b
C76	RAPA DA SEME	2
C77	RAVANELLO DA SEME	5




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C78	SPINACIO DA SEME	4b
C79	ZUCCA DA SEME	5
C80	ANICE	2
C82	BASILICO	2
C83	CAVOLO BROCCOLO	4b
C84	CANAPA DA SEME	2
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1a
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1a
C89	ERBAI MISTI	1a
C91	LINO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
C93	MIGLIO	2
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
C96	PISELLO PROTEICO	3
C99	PREZZEMOLO	5
D01	AGLIO	2
D03	ASPARAGO	4b
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
D06	CANAPA	2
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D09	CAVOLFIORE	4b
D10	CAVOLO CAPPuccio	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1a
D13	CETRIOLI	3
D14	CIPOLLINE	4b
D15	ERBA MEDICA	3
D16	FARRO	1a
D17	FAVA FRESCA	1a
D18	FAVINO	1a
D19	FINOCCHIO	5
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	3
D21	LATTUGHE\INDIVIE	4b
D22	LENTICCHIE	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3
D24	MAIS DOLCE	3
D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	4a




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D26	PIANTE OFFICINALI	3
D27	PORRO	4b
D28	RADICCHIO	4b
D29	RAVANELLO	5
D30	SEDANO	4b
D31	SEGALE	1a
D32	ZUCCA	5
D33	CASTAGNE	1b
D35	KUMQUAT	4b
D36	POMPELMO	4b
D37	MIRTO	1b
D38	NOCI	1b
D39	ROSA CANINA	2
D41	PIOPPO	1b
D42	NOCE PIANTE	4a
D43	PREZZEMOLO DA SEME	5
D44	TRIFOGLIO DA SEME	1a
D45	COLZA DA SEME	1a
D46	CAROTA DA SEME	5
D47	PISELLO DA SEME	3
D48	GIRASOLE DA SEME	3
D49	ZUCCHINE DA SEME	5
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5
D51	FINOCCHIO DA SEME	5
D52	CAVOLFIORE DA SEME	4b
D53	ARACHIDI	2
D54	CICERCHIA	1a
D56	GELSO	1b
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1b
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1b
D60	ORZO DA SEME	1a
D61	RAPA	2
D63	RISO INDICA	3
D64	SCALOGNO	4b
D65	SEGALE DA SEME	1a
D66	UVA SPINA	1b
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
D68	ZUCCHINA FIORE	5
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D70	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1b
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1b
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1b
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D94	QUINOA	2
D95	GOJI	1b
D96	BUNCHING ONION DA SEME	4b
D97	FAVA DA SEME	1a
D98	FAGIOLI DA SEME	4b
D99	SOIA EDAMAME	3
H02	ARANCE PRECOCI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1b
H10	FRUMENTO DURO	1a
H11	FRUMENTO TENERO	1a
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	1a
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1a
H14	GRANO SARACENO	3
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H16	PATATE DA SEME	4b
H17	LUPINI	2
H18	LOIETTO	2
H19	SULLA	1a
H20	TRIFOGLIO	1a
H24	PEPERONCINO	2
H25	ZAFFERANO	4b
H26	BASILICO DA SEME	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
H28	LINO DA SEME	2



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H29	RUCOLA DA SEME	5
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
H35	MELOGRANO	1b
H36	GIUGGIOLE	1b
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H38	ANETO DA SEME	2
H39	SORGO DA SEME	2
H40	TRITICALE DA SEME	1a
H41	SENAPE BIANCA	2
H42	PSILLIO	2
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H45	LUPINELLA	1a
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
H53	AVOCADO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1b
H74	ANICE STELLATO	1a
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1a
H76	CRESCIONE DA SEME	2
H77	LUPPOLO	1a
H78	FIENO GRECO	1a




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1a
H80	UVA DA VINO DOP	1b
H81	UVA DA VINO IGP	1b
H82	UVA DA VINO COMUNE	1b
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H86	BORRAGINE	2
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	3
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	4a
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	3
H93	OLIVO IN VASO	4a
H95	FESTUCA DA SEME	1a
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
H97	FACELIA DA SEME	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	5
L02	MANGO	1b
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L04	CAPPERO	1a
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1a
L07	CRISANTEMO DA SEME	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	2
L09	PASTONE DI MAIS	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
L12	ALBICOCCHIE PRECOCI	1b
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1a
L14	ANETO	2
L15	ANONE	1b
L16	ARNICA	1a
L17	AVENA DA BIOMASSA	1a
L18	AVENA DA SEME	1a
L19	BAMBU'	1b
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1b
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L23	BIETOLA ROSSA	2
L24	CAMOMILLA	1a
L25	CARDO DA SEME	3
L26	CARTAMO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
L32	CILIEGIO ACIDO	1b
L33	COLZA DA BIOMASSA	1a
L34	CRESCIONE	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1a
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1a
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1a
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
L44	FARRO DA SEME	1a
L45	FAVA SECCA	1a
L46	FAVINO DA SEME	1a
L47	FIORDALISO	2
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1a
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1a
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1a
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1a
L52	GENZIANA	1a
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1a
L56	LUPINELLA DA SEME	1a
L57	MAGGIORANA	1a
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
L60	MALVA	4b
L61	MELISSA SEMI	1a
L62	MELISSA	1a
L63	MENTA DOLCE	1a
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1a
L65	MENTA SEMI	1a
L66	MENTUCCIA	1a




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L67	ORIGANO	1a
L68	ORTICA	1a
L69	ORZO DA BIOMASSA	1a
L70	PASSIFLORA	3
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1b
L72	PISELLI SECCHI	3
L73	RISO DA SEME	5
L74	RISO INDICA DA SEME	5
L75	ROSMARINO	1b
L76	RUCOLA	1a
L77	SALVIA	1a
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1a
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	3
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
L84	TARASSACO RADICI	1a
L85	TIMO	1a
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1a
L87	TRITORDEUM	2
L88	VECCIA	1a
L89	VECCIA DA SEME	1a
L90	ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L91	ALBICOCCHIE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L92	ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L96	OLIVELLO SPINOSO	4b
L98	PASCOLO	1a
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	1a
M01	PRATO PASCOLO	1a
M02	CECE DA SEME	1a
M03	CANAPA INFIORESCENZA	2
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA Pianta	1a
M05	IPERICO	2
M06	ALCHECHENGI	2
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4b
M09	COCOMERO MINI	3
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	4a
M11	AGLIONE	2



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M12	BARDANA RADICE	2
M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	2
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	2
M17	MELE CLUB	1b
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	1b
M22	ALBICOCHE DA INDUSTRIA	1b
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	1b
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	5
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	3
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1b
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	3
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	1b
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	3
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	4b
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	5
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	4b
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	4b
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	5
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	4b
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	1a
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	5
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	4b
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	5
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	5
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	2
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	1a
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	3
M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	3
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	3
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	3
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	3
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	3
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	3
M60	PATATE DI PRIMIZIA	4b
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	5
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	4a
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b




CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	3
M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M83	CAMELINA SATIVA	1a
M84	UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M85	UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	2
M87	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M88	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M89	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
M90	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
M91	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M92	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
M94	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO SERRE E TUNNEL FISSI	1b
M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
M97	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
M98	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
M99	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q01	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
Q02	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q03	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	1b
Q05	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q08	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q09	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q10	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q12	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q13	UVA DA VINO COMUNE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q14	UVA DA VINO VARIETALE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
Q15	CACHI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q16	ALBICOCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q17	ALBICOCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q18	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q19	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q26	SUSINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q27	SUSINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q28	SUSINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q29	SUSINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q30	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q31	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q32	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q33	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q34	NETTARINE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q35	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q36	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q37	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q38	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q39	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q40	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q41	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q42	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q43	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q44	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q45	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q46	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIACQUA	1b
Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q49	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q50	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q51	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	1b



CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	1b
Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	1b
Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	1b
Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	1b
Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	1b



Modello domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 2021/2115 art. 76 par.3 lett. a)
DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - PSP 2023-2027
CAMPAGNA 2024
 Domanda di sostegno e pagamento per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027
 Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate
 Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XX del XX/XX/XXXX.

AUTORITA' DI GESTIONE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	CODICE A BARRE
COMPILATO PER IL TRAMITE DI CODICE CAA SIGLA PROVINCIA Progr. Ufficio OPERATORE	NUMERO IN CHIARO IT
DOMANDA: INIZIALE <input type="checkbox"/> In modifica della domanda numero: DI MODIFICA <input type="checkbox"/>	
BANDO:	

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
 INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP
Comune Provincia

RAPPRESENTANTE LEGALE
 CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO

DATA DI STAMPA NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - SEZ I DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

RIFERIMENTI POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

ORGANISMO COLLETTIVO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

N. PGIR

IMPORTO PAGATO (EURO) DATA DEL PAGAMENTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

1	Bonifico o Ricevuta bancaria
2	Assegno
3	Carta di credito\ Bancomat
4	Bollettino Postale

PAGAMENTO POLIZZA QUIETANZATO SI NO

QUADRO C - SEZ II - RICHIESTA DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)


QUADRO C - SEZ. III - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROVINCIA C.A.P.



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2024, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dall'intervento SRF01 di cui al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP 2023-2027) e la conseguente erogazione a suo favore del contributo pubblico previsto;


A tal fine **dichiara**:

- di essere in possesso, di tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dall'Avviso pubblico per accedere al predetto intervento, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - o ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - o ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - o agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi 2023-2027 cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 cp), dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p ter. e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 cp);

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.7 del DM n. 138401 del 22/03/2024 "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e dell'Avviso pubblico e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nell'Avviso pubblico;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di non avere creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e ss.mm. e ii. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PGIR superiore allo Standard Value di riferimento, il valore massimo ammissibile sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ricondotto a quello dello Standard Value;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti a), b) e c) per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo, comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentire la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentire la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti);

Pagina 1 di 2



CUAAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e sul sito di AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande ed il pagamento del contributo spettante sono condizionati alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore AGEA di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria;
- che il codice IBAN indicato in domanda identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario corrispondente al codice IBAN;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di essere a conoscenza che la misura del contributo pubblico è determinata applicando la percentuale di aiuto prevista dall'Avviso pubblico all'importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'istruttoria della presente domanda;
- di essere a conoscenza che in assenza di validità della certificazione antimafia ove previsto non è possibile percepire il pagamento del contributo;
- di essere consapevole che, qualora il richiedente sia una società, a norma dell'art. 86, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85; è, inoltre, consapevole che la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal Prefetto;
- di essere consapevole che nel caso di pagamento sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, l'Organismo Pagatore AGEA procede al recupero delle somme erogate, qualora non sia stata presentata, nel proprio fascicolo aziendale, la documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia da parte dell'Amministrazione;
- di essere consapevole che, l'Organismo pagatore AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari; in particolare, di quanto è previsto dall'articolo 30 del Reg. (UE) n. 2022/128 e s.m.i. e dall'art. 1 bis del Decreto Legislativo n. 42/2023 in materia di recupero di importi indebitamente erogati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/128, l'Organismo pagatore AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro Nazionale dei Debili, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Si impegna inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento al codice IBAN indicato nel QUADRO C e all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- ad allegare nel proprio fascicolo aziendale la documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo:
 - a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PGIR;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Firmato in _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____
Firma del richiedente o del rappresentante legale

Pagina 2 di 2



SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023 e ss.mm. e ii.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
-----------------------	----------------------------------	----------------

Il sottoscritto : _____

DICHIARA:

Di aver sottoscritto polizze per la campagna assicurativa 2024 per l'importo complessivo di euro _____ e di aver adottato la procedura di seguito indicata ai fini della predetta sottoscrizione, della quale si allega la relativa documentazione (ivi compresa la Check list di autovalutazione riferita alla procedura adottata, debitamente compilata):

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | ISOTTO SOGLIA (ex F) - 6_Affidamenti sottosoglia (F)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |
| <input type="checkbox"/> | IMERCATI ELETTRONICI (ex G) - 7_Mercati_Elettronici (G)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |
| <input type="checkbox"/> | I PROCEDURA APERTA (ex H) - 8_Procedura_Aperta (H)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |
| <input type="checkbox"/> | I PROCEDURA RISTRETTA (ex I) - 9_Procedura_Ristretta (I)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |
| <input type="checkbox"/> | I PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ex L) - 10_Procedura_Compettiva_con_Negoziazione (L)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |
| <input type="checkbox"/> | IDIALOGO COMPETITIVO (ex M) 11_Procedura_Dialogo_Compettivo (M)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |
| <input type="checkbox"/> | I PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ex O) - 13_Procedura_Negoziata_senza_bando (O)_ check-list_Appalti_vers_3.1 |

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA _____



SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

DATA DI CESSIONE


Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> h Cessione di azienda	<input type="checkbox"/> 1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	A. Successione legittima
	<input type="checkbox"/> 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante
	<input type="checkbox"/> 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure <input type="checkbox"/> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente
	inoltre, nel caso di coeredi:
	<input type="checkbox"/> 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure <input type="checkbox"/> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti
	<i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i>
	<input type="checkbox"/> 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita
B. Successione testamentaria	
<input type="checkbox"/> 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	



Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2024, n.93348 per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione I sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto indicato all'articolo 17.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. I - INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI ED OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	<p>Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria.</p> <p>L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto.</p> <p>Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.</p>	SUPERFICIE	$> 0 \leq 15$	1	1	1
			$\geq 15 \leq 50$	3	3	3
			> 50	5	5	5



SEZ. II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- l'esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- la mancata **autorizzazione all'Autorità competente all'accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

25A01832

DECRETO 19 marzo 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.**IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede che con decreto ministeriale sia disposta la cancellazione di una varietà qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

